

COMMISSIONE IX
LAVORI PUBBLICI

XVI.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 24 GIUGNO 1964

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ALESSANDRINI

INDICE

	PAG.
Congedi:	
PRESIDENTE	217
Proposta di legge (Discussione e approvazione):	
ORLANDI: Norma integrativa dell'articolo 2 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128 e successive modificazioni, sull'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari (1227) . . .	217
PRESIDENTE	217, 218, 219, 220
DI NARDO, <i>Relatore</i>	217, 218, 219, 220
FORTINI	218
POERIO	218, 219
CURTI IVANO	218
ROMITA, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	218, 219, 220
BRANDI	219
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	220

La seduta comincia alle 9,30.

DI NARDO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Aldisio, Rinaldi e Ripamonti.

Discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Orlandi: Norma integrativa dell'articolo 2 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128 e successive modificazioni, sull'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari (1227).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Orlandi: « Norma integrativa dell'articolo 2 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128 e successive modificazioni sull'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari ».

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, in una precedente seduta in sede referente l'onorevole Di Nardo ha svolto una breve relazione sul provvedimento, a conclusione della quale la Commissione ha richiesto che la proposta di legge le fosse assegnata in sede legislativa, richiesta che è stata accolta. Invito quindi l'onorevole Relatore a riferire sul provvedimento.

DI NARDO, *Relatore*. Ho poco da aggiungere a quanto già detto nella precedente occasione.

La proposta di legge d'iniziativa dell'onorevole Orlandi tende a colmare una lacuna che si riscontra attualmente nell'articolo 2 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, sull'ordinamento degli ufficiali giudiziari. Infatti, mentre gli ufficiali giudiziari sono equiparati a tutti gli effetti agli impiegati dello Stato, si è ritenuto che, ai sensi di tale legge, non possano ottenere la assegnazione di alloggi

costruiti con mutui concessi della Cassa depositi e prestiti, come tutti i dipendenti statali. Mi sembra che ciò non sia logico ed è per tale motivo che invito gli onorevoli colleghi, così come ho fatto nella precedente seduta, ad approvare la proposta di legge in discussione.

Mi permetto di proporre però un emendamento all'articolo 1, nel senso di sopprimere le parole « anche agli effetti » e di sostituirle con le altre: « anche a tutti gli effetti in tema di edilizia popolare ed economica, ivi compresi quelli ». In tal modo la categoria degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, nel caso in cui dovessero essere previste altre agevolazioni per l'edilizia economica e popolare, verrebbe automaticamente a beneficiarne.

Proprio oggi ho assunto informazioni presso un ufficiale giudiziario che gode di un alloggio costruito con un mutuo concesso dalla Cassa depositi e prestiti ed egli mi ha fatto presente che è già in corso da parte della Commissione di vigilanza per l'edilizia economica e popolare l'emanazione di atti in forza dei quali alcuni ufficiali giudiziari dovranno lasciare l'appartamento che abitano in considerazione del fatto che non si riconosce a tale categoria di impiegati dello Stato il diritto di usufruire di quei benefici.

Se l'approvazione dell'articolo 2 così come è formulato nella proposta di legge Orlandi permetterà di reintegrare nella disponibilità dell'alloggio tutti gli appartenenti alla categoria che ne sono stati privati in forza di una delibera della Commissione di vigilanza, mi dichiaro favorevole all'approvazione dell'articolo stesso nella attuale formulazione.

Nel caso contrario, proporrei di aggiungere allo stesso articolo 2 il seguente comma: « I provvedimenti di annullamento delle assegnazioni a favore di ufficiali giudiziari e di aiutanti ufficiali giudiziari di case popolari ed economiche costruite da cooperative mutualitarie della Cassa depositi e prestiti pronunziati, per difetto del requisito di cui all'articolo 91 del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, dalla Commissione di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica, dopo la data di cui al precedente comma e prima della emanazione della presente legge, sono inefficaci ».

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore per la sua relazione e dichiaro aperta la discussione generale.

FORTINI. A mio avviso il provvedimento, così com'è stato presentato, è già di per sé produttivi di tutti gli effetti.

POERIO. Siamo favorevoli all'approvazione della proposta di legge in esame e concordiamo con il relatore sull'opportunità di inserire gli emendamenti da lui proposti, in quanto danno maggior completezza alle disposizioni dei due articoli.

CURTI IVANO. Siamo favorevoli all'approvazione della proposta di legge, ma non abbiamo ben compreso il significato dell'emendamento proposto all'articolo 1.

PRESIDENTE. L'articolo 91 del testo unico sull'edilizia economica e popolare stabilisce quali categorie di cittadini possono far parte di cooperative edilizie mutualitarie della Cassa depositi e prestiti. L'interpretazione data dalla Cassa depositi e prestiti a tale articolo ha escluso questa possibilità per gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti ufficiali giudiziari, non ritenendo trattarsi, nel caso specifico, di impiegati civili dello Stato.

Il provvedimento in esame si propone di dare un'interpretazione estensiva alla lettera b) dell'articolo 91, stabilendo che gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti ufficiali giudiziari godono dei diritti spettanti agli impiegati civili dello Stato, compreso quello dell'assegnazione di abitazioni costruite da cooperative con mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

DI NARDO, *Relatore*. Gli emendamenti da me proposti all'articolo 1 e all'articolo 2 della proposta di legge hanno una funzione prettamente chiarificatrice ed estensiva, allo scopo di evitare il ripetersi della situazione che si è creata nel passato per la categoria in questione. Mentre gli altri istituti non hanno trovato niente da eccepire alla richiesta di mutui da parte degli appartenenti alla categoria stessa, la Cassa depositi e prestiti si è opposta alla concessione di detti mutui.

Faccio rilevare che si tratta di persone che hanno uno stipendio minimo garantito che consente loro di pagare il canone di ammortamento del mutuo gravante sull'alloggio.

Gli emendamenti da me proposti hanno appunto lo scopo di ovviare a questi inconvenienti. Mi rimetto comunque alla volontà della Commissione.

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. In linea di massima concordo con le osservazioni fatte dal relatore.

Nutro qualche perplessità circa la retroattività prevista dall'articolo 2, in quanto in alcuni casi potrebbe dar luogo ad inconvenienti. Non conosco le situazioni particolari, ma tale retroattività dovrebbe intendersi nel senso che l'ufficiale giudiziario che tuttora

gode di un appartamento abbia diritto di continuare a goderne, mentre quello che sia sotto la minaccia di perdere la disponibilità dell'alloggio in seguito ad una decisione della Commissione di vigilanza veda venir meno tale minaccia.

Ma nel caso che un ufficiale giudiziario abbia perduto la disponibilità dell'appartamento, e questo sia già stato assegnato ad altri, occorrerebbe dare al provvedimento in discussione una formulazione tale da consentire al primo il diritto di concorrere all'assegnazione di un altro alloggio cooperativo, ma non di quello prima occupato già assegnato ad altri: si creerebbe altrimenti una serie di situazioni a catena che potrebbe dar luogo a gravi inconvenienti.

POERIO. Anche senza l'emendamento proposto dal relatore, l'articolo 2 è pienamente reintegrativo dei diritti maturati dopo l'entrata in vigore della legge 18 ottobre 1951, n. 1128.

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Mi chiedo se l'emendamento proposto dal relatore all'articolo 2 potrebbe chiarire anche la questione che ho rilevato.

PRESIDENTE. Ritengo che l'articolo 2, così com'è formulato nella proposta di legge, garantisca in modo assoluto i diritti maturati dopo l'entrata in vigore della legge n. 1128.

Rimane però il fatto che, come ha rilevato l'onorevole Sottosegretario, nel caso che un ufficiale giudiziario sia stato costretto a lasciare la propria abitazione, e questa sia stata assegnata ad altri, la reintegrazione nel diritto, prevista dal provvedimento in esame, darebbe luogo ad un danno ingiusto nei confronti del terzo assegnatario.

POERIO. Poiché si tratta di diritti già maturati all'assegnazione di un appartamento, le conseguenze che deriveranno dalla reintegrazione nel diritto non sono di nostra competenza.

PRESIDENTE. Ritengo che la questione sia stata sufficientemente chiarita: possiamo quindi passare all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

« A integrazione dell'articolo 2 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti ufficiali giudiziari sono equiparati agli impiegati civili dello Stato anche agli effetti della assegnazione di case popolari ed economiche costruite da cooperative mutualitarie della Cassa depositi e prestiti e rien-

trano nelle categorie previste dall'articolo 91 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 ».

Il Relatore ha proposto di sopprimere le parole « anche agli effetti » e di sostituirle con le altre: « anche a tutti gli effetti in tema di edilizia popolare ed economica, ivi compresi quelli ».

BRANDI. Faccio presente all'onorevole relatore che la formulazione contenuta nella proposta di legge si riferisce alle cooperative mutualitarie della Cassa depositi e prestiti, mentre restano valide le disposizioni del testo unico sull'edilizia economica e popolare che danno diritto a tutti i cittadini, indipendentemente dal fatto se essi siano o meno impiegati dello Stato, di concorrere all'assegnazione degli alloggi costruiti in base alla legge stessa.

L'emendamento proposto dall'onorevole relatore è quindi inutile, volendosi con esso stabilire ciò che già è disposto nello stesso testo unico. In esso è infatti prescritto tassativamente che possono concorrere all'assegnazione delle case popolari tutti i cittadini italiani, a prescindere dalla categoria cui essi appartengono e dalla natura del rapporto di lavoro: spetta poi alla speciale Commissione costituita presso gli istituti autonomi delle case popolari decidere sull'ammissibilità o meno a tale beneficio. La proposta di legge in discussione mira invece ad estendere anche agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti giudiziari il beneficio della assegnazione di case popolari ed economiche costruite da cooperative mutualitarie della Cassa depositi e prestiti, per cui l'emendamento proposto dall'onorevole Di Nardo è da ritenersi completamente fuori luogo.

PRESIDENTE. Forse l'emendamento andrebbe diversamente formulato.

DI NARDO, *Relatore*. Il mio emendamento non vuole riferirsi all'attuale situazione ma a quella che potrà verificarsi in futuro.

Per quale motivo oggi discutiamo la proposta di legge d'iniziativa dell'onorevole Orlandi? Perché ad un certo momento la Cassa depositi e prestiti, la quale concesse mutui anche agli ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari all'atto in cui essi li chiesero, ha sollevato eccezioni, fondandosi su una certa interpretazione della legge. Ora evidentemente l'iniziativa dell'onorevole Orlandi, come ho avuto modo di dire nella mia brevissima relazione, tende a sanare la situazione che si è venuta a determinare. La mia preoccupazione è che in avvenire potrebbero essere disposte altre agevolazioni di carattere

generale per l'edilizia economica e popolare prevedendosi, ad esempio, la concessione dei mutui da parte di questo o quell'altro ente, ivi compresa la Cassa depositi e prestiti, da cui potrebbe essere esclusa la categoria degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari. Il mio emendamento ha appunto lo scopo di estendere le provvidenze che potrebbero venire in un secondo momento anche a favore della categoria di cui ci stiamo occupando.

Comunque, considerato che la precisazione in questo senso rimane inserita nel resoconto stenografico, non ho alcun motivo per insistere sul mio emendamento, che aveva lo scopo, ripeto, di fissare una interpretazione estensiva per il presente ed il futuro e che potrebbe, forse, essere meglio formulato nel senso di sostituire le parole « anche agli effetti dell'assegnazione di case popolari ed economiche costruite » con le parole « a tutti gli effetti in materia di edilizia popolare ed economica e della assegnazione degli alloggi, anche se costruiti ».

PRESIDENTE. Qual è il pensiero dell'onorevole Sottosegretario su questo emendamento ?

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. L'emendamento non mi sembra indispensabile, anche se si tratta di una aggiunta che semplificherebbe l'applicazione della legge. Mi rimetto anch'io comunque al giudizio della Commissione.

PRESIDENTE. Onorevole Di Nardo, insiste per la votazione dei due emendamenti presentati all'articolo 1

DI NARDO, *Relatore*. Non insisto.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'articolo 1 della proposta di legge di cui ho già dato lettura.

(*E' approvato*).

Passiamo all'esame dell'articolo 2. Ne do lettura.

« La disposizione di cui all'articolo precedente ha efficacia dalla data di entrata in vigore della legge 18 ottobre 1951, n. 1128.

Avverto che il Relatore ha proposto di aggiungere il seguente comma:

« I provvedimenti di annullamento delle assegnazioni a favore di ufficiali giudiziari e di aiutanti ufficiali giudiziari di case popolari ed economiche costruite da cooperative mutuarie della Cassa depositi e prestiti pronunziati per difetto del requisito di cui all'articolo 91 del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, dalla

Commissione di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica dopo la data di cui al precedente comma e prima dell'emanazione della presente legge, sono inefficaci.

DI NARDO, *Relatore*. Ritiro l'emendamento proposto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2 della proposta di legge nel testo di cui ho già dato lettura.

(*E' approvato*).

Avverto che la proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta della proposta di legge:

ORLANDI: « Norma integrativa dell'articolo 2 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, e successive modificazioni sull'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari » (1227).

Presenti e votanti	23
Maggioranza	12
Voti favorevoli	23
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Alessandrini, Alessi Catalano Maria, Amendola Pietro, Baroni, Biagioni, Bottari, Brandi, Busetto, Calvetti, Carra, Cavallaro Francesco, Gianca, Curti Ivano, Degan, Di Nardo, Fortini, Fracassi, Guariento, Helfer, Mosca, Napolitano Luigi, Terranova Corrado, Vespi-gnani.

Sono in congedo:

Aldisio, Rinaldi, Ripamonti.

La seduta termina alle 12,30.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO
